

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 72° - Numero 31

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 20 luglio 2018

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2018, n. 11.

Regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36. Disciplina dei requisiti strutturali, di personale ed attrezzature dei soggetti autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica secondo la normativa e le linee guida nazionali pag. 2

LEGGI 12 luglio 2018, n. 12.

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima e della Seconda guerra mondiale pag. 6

LEGGI 12 luglio 2018, n. 13.

Interventi a sostegno dei soggetti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) pag. 16

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2018, n. 11.

Regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36. Disciplina dei requisiti strutturali, di personale ed attrezzature dei soggetti autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica secondo la normativa e le linee guida nazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana" e 10 aprile 1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, recante "Tutela sanitaria delle attività sportive";

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della sanità 18 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 5 marzo 1982, recante "Norme per la tutela dell'attività sportiva agonistica" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Vista la circolare del Ministero della sanità 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CP/643, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 1996, recante "Linee guida per una organizzazione omogenea della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica";

Vista la legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive";

Visto l'art. 5, comma 2, della citata legge regionale n. 36/2000 che prevede che la Regione fissi con regolamento i requisiti strutturali, di personale ed attrezzature dei centri di medicina dello sport, in conformità alle linee guida nazionali;

Visto il decreto dell'Assessore per la sanità 17 giugno 2002, n. 890, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 29 del 28 giugno 2002, recante "Direttive per l'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dovere procedere ad individuare i requisiti che i soggetti certificatori di cui agli articoli 5 e 6, comma 1, della legge regionale n. 36/2000 devono possedere, al fine di ottenere l'autorizzazione sanitaria al rilascio della certificazione dell'idoneità all'attività sportiva agonistica - ad esclusione dei medici specialisti di medicina dello sport - come indicato nel parere n. 767/14 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, emesso nell'adunanza dell'8 luglio 2014;

Vista la nota del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute prot. n. 6976 del 24 gennaio 2014;

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale reso con nota prot. n. 4099/298.4.2014 del 18 febbraio 2014;

Visto il parere n. 767/14 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, emesso nell'adunanza dell'8 luglio 2014;

Vista la nota dell'Assessore regionale per la salute prot. n. 15375 del 22 febbraio 2018, indirizzata all'on.le Presidente della Regione;

Su proposta dell'Assessore regionale per la salute;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 99 del 27 febbraio 2018;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito d'applicazione

Il presente regolamento disciplina i requisiti strutturali, di personale ed attrezzature per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica da parte dei soggetti indicati negli articoli 5 e 6, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, nel decreto del Ministero della sanità 18 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni e nelle linee guida nazionali di cui alla circolare del Ministero della sanità 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CP/ 643, ad esclusione dei medici specialisti in medicina dello sport.

Il rilascio della certificazione di idoneità è riservata personalmente al medico specialista di medicina dello sport autorizzato.

Art. 2.

Requisiti strutturali

1. I requisiti che i soggetti certificatori di cui all'articolo 1 del presente regolamento devono rispettare sono i seguenti:

a) i locali dove si espleta l'attività di certificazione devono essere muniti di agibilità e con destinazione ad uso sanitario;

b) l'attività non può essere svolta su mezzi mobili;

c) i locali del Centro devono avere una superficie complessiva non inferiore a mq. 90 dei quali almeno mq. 60 riservati alle attività sanitarie di visita, di accertamenti diagnostici e di refertazione. I rimanenti spazi sono destinati ai servizi, alle attività di segreteria ed alla attesa. In ogni caso sono previsti idonei accorgimenti per la tutela dei dati sensibili dei pazienti e per la conservazione dei referti;

d) devono essere disponibili servizi igienici distinti per utenti e personale, di cui uno per portatori di handicap;

e) i locali destinati ad erogare prestazioni di medicina dello sport posti all'interno di palestre, stadi o impianti sportivi in genere, ove vengono svolte attività di certificazione, rispondono tassativamente ai requisiti di cui al presente regolamento.

Art. 3.

Requisiti del personale ed organizzativi

1. I soggetti certificatori di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono tenuti a rispettare i seguenti requisiti di personale e di organizzazione:

a) il Direttore sanitario del Centro o il singolo medico certificatore devono essere specialisti in medicina dello sport ovvero medici in possesso dell'attestato di cui all'articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099;

b) le strutture private individuano nominativamente come consulenti della struttura almeno un medico specialista per ciascuna delle seguenti specialità: cardiologia, otorinolaringoiatria, oculistica, neurologia, ortopedia, pneumologia e pediatria, ferma restando la libertà di scelta dell'utente;

c) le strutture pubbliche, per le attività di consulenza, si avvalgono prioritariamente degli specialisti ambulatoriali interni e/o di strutture ospedaliere. È fatto obbligo alla struttura specialistica ambulatoriale e/o ospedaliera di effettuare la consulenza entro i tempi previsti per la conclusione dell'istruttoria finalizzata al rilascio della certificazione (30 giorni);

d) deve essere presente personale infermieristico adeguato secondo quanto previsto dal decreto dell'Assessore per la sanità 17 giugno 2002, n. 890 e successive modifiche ed integrazioni (allegato 1 - parte 2 - requisiti organizzativi);

e) l'orario di apertura del servizio al pubblico non deve essere inferiore a dodici ore settimanali di cui almeno quattro nelle ore pomeridiane;

f) durante tutto l'orario di apertura al pubblico è obbligatoria la presenza di uno specialista in medicina dello sport.

Art. 4.

Dotazione strumentale

1. Le attrezzature per il corretto svolgimento delle attività per il rilascio dei certificati di idoneità agonistica, come previsto dalle tabelle A e B del decreto del Ministero della sanità 18 febbraio 1982, debbono soddisfare le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, di

prevenzione incendi, d'infortunistica, di accessori idonei per i portatori di handicap, di protezione dal contagio professionale da agenti infettivi e, in particolare, devono essere presenti:

a) strumentario clinico di base: fonendoscopio, sfigmomanometro, martello per riflessi, centimetro a nastro, abbassa lingua sterili, lampadina tascabile, matita dermatografica;

b) lettini per visite e arredi d'uso;

c) bilancia pesapersone con statimetro;

d) cassetta di primo soccorso con farmaci d'emergenza;

e) elettrocardiografo con almeno tre canali provvisto di monitor;

f) sgabelli-gradini per l'Indice Rapido di Idoneità (altezza variabile cm 50 - 40 - 30);

g) cronometro;

h) spirografo che consenta almeno la determinazione della Capacità Vitale Forzata (CVF), del Volume Espiratorio Massimo (VEMS), della Massima Ventilazione al Minuto (MVV) e dell'indice di Tiffenau;

i) attrezzature per esami urine;

j) tavola ottotipica luminosa o a proiezione;

k) tavole per l'esame del senso cromatico;

l) strumentario per otorinolaringoiatria;

m) defibrillatore semi automatico;

n) pallone Ambu e cannule orofaringee a due vie per rianimazione cardio-polmonare.

2. Qualora a seguito degli accertamenti sanitari di cui al presente provvedimento, si rendesse necessario un approfondimento clinico diagnostico da esperire con dotazioni strumentali non previste tra quelle sopra indicate e/o con specialisti non presenti, si invierà il soggetto ai successivi approfondimenti, avvalendosi dei consulenti di cui all'articolo 3, lettere b) e c).

Art. 5.

Modalità di rilascio delle autorizzazioni

1. I soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, presentano l'istanza per l'autorizzazione sanitaria al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente e per conoscenza al Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute.

2. Le istanze devono essere corredate dalla documentazione di seguito elencata:

a) n. 3 piante planimetriche (scala 1:100) riportanti lo stato dei luoghi, con specifica della destinazione d'uso dei locali, a firma di un tecnico abilitato e del responsabile medico, corredate di relazione tecnica descrittiva anche degli impianti tecnologici (climatizzazione, riscaldamento, idrosanitario e gas);

b) elenco della dotazione strumentale comprensiva del numero di matricola o identificativo;

c) certificazione nelle forme di legge di agibilità e destinazione d'uso per ambulatorio per i Centri di medicina dello sport;

d) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi della vigente normativa rilasciata dall'esecutore delle opere o da tecnici abilitati;

e) nome, cognome e dati anagrafici del medico sportivo responsabile con autocertificazione di non incompatibilità.

3. Il rilascio dell'autorizzazione sanitaria avviene entro centoventi giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, entro i quali dovranno essere espletate da parte della medesima Azienda sanitaria provinciale le verifiche di competenza, per accertare la rispondenza ai requisiti previsti, propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione.

4. L'Azienda sanitaria provinciale competente per il territorio trasmette copia dell'autorizzazione sanitaria al Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute.

5. L'Assessorato della salute predispone ed aggiorna apposito elenco dei soggetti certificatori di cui all'articolo 1 con la relativa assegnazione a ciascuno di un codice identificativo regionale. Tale elenco è pubblicato nel sito web dell'Assessorato della salute.

6. L'autorizzazione sanitaria abilita la struttura ad emettere certificati d'idoneità alla pratica sportiva di cui all'articolo 1.

7. L'Azienda sanitaria provinciale, con cadenza biennale, procede alla verifica dei requisiti tecnici, strutturali, di personale e sul possesso delle attrezzature secondo le vigenti normative.

8. Qualora nel corso delle verifiche si evidenzino carenze che costituiscono un rischio per l'utente o che inficiano l'attendibilità della certificazione rilasciata, l'Azienda sanitaria provinciale provvede all'immediata sospensione dell'attività dandone comunicazione al Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute, unitamente alle prescrizioni tecniche e temporali per eliminare le carenze riscontrate. Allo scadere del tempo assegnato per l'adeguamento il predetto Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale procede ad un nuovo accertamento e, qualora riscontrasse una totale o anche parziale inadempienza relativamente alle prescrizioni formulate, provvede a revocare immediatamente l'autorizzazione all'esercizio, dandone immediata comunicazione al Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute ed al CONI regionale. Della revoca viene data evidenza sull'anagrafe dei soggetti certificatori.

9. I soggetti certificatori di cui all'articolo 1, già operanti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, continueranno ad operare sino al rilascio della nuova autorizzazione, per ottenere la quale presenteranno istanza entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento.

Art. 6.

Certificazione dell'idoneità sportiva agonistica

1. I soggetti certificatori di cui all'articolo 1 effettuano gli accertamenti diagnostici previsti dalla legge, con oneri a carico del richiedente.

2. I referti degli esami integrativi o delle consulenze specialistiche pervengono ai soggetti certificatori che ne hanno fatto richiesta entro e non oltre il termine di 30 giorni. La documentazione è custodita a parte con la dizione "giudizio sospeso per presunta inidoneità". Trascorso tale termine viene emesso il giudizio di "non idoneità per insufficiente documentazione diagnostica".

3. Qualora, a seguito degli accertamenti sanitari, l'atleta venga giudicato non idoneo alla pratica agonistica

di un determinato sport non potrà essere visitato, ai fini del rilascio della certificazione, da un altro medico dello sport prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data della prima visita.

4. La comunicazione di non idoneità, entro cinque giorni dalla data di rilascio, va trasmessa:

- a) all'atleta (con l'indicazione della diagnosi che ha motivato l'esito negativo);
- b) alla società sportiva di appartenenza (senza diagnosi);
- c) alla federazione di appartenenza (senza diagnosi);
- d) all'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente (con diagnosi);
- e) alla Commissione regionale d'appello (con diagnosi).

5. L'atleta ricorre alla Commissione regionale d'appello entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del giudizio di non idoneità all'esercizio di attività sportiva agonistica, allegando gli esami che ritiene utili per la valutazione del suo caso.

6. La Commissione, valutata la documentazione prodotta, comunica la decisione presa all'atleta e al medico dello sport che ha effettuato la visita (idoneità o non idoneità con diagnosi), alla società sportiva (senza diagnosi), alla federazione di appartenenza (senza diagnosi) e all'Azienda sanitaria provinciale competente (con diagnosi).

Art. 7.

Obblighi degli enti sportivi

1. Le Società, le Federazioni e le Organizzazioni sportive sono tenute a conservare per cinque anni i certificati dei propri tesserati e ad esibirli su richiesta dell'Azienda sanitaria provinciale in caso di controllo.

2. Le Società, le Federazioni e le Organizzazioni sportive che organizzano manifestazioni pubbliche a partecipazione libera, concernenti attività sportive, sono tenute ad assicurare a proprie spese adeguati servizi di assistenza medica e di pronto soccorso, secondo le disposizioni delle Federazioni, nonché a richiedere ad ogni partecipante regolarmente iscritto la relativa certificazione di idoneità sportiva.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 26 aprile 2018.

MUSUMECI

Assessore regionale per la salute

RAZZA

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 18 giugno 2018, reg. n. 1, Atti del governo, fg. n. 61.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariate

ti il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'epigrafe:

L'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36, recante "Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive. Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30." così dispone:

«Centri di medicina dello sport. - 1. Sono centri di medicina dello sport:

- a) i servizi pubblici di medicina dello sport delle aziende unità sanitarie locali;
- b) i centri privati autorizzati o accreditati;
- c) i centri di medicina dello sport convenzionati con la F.M.S.I. del CONI;
- d) i presidi di medicina dello sport presso le cattedre universitarie di medicina dello sport.

2. I requisiti strutturali, di personale ed attrezzature dei centri di medicina dello sport sono fissati con successivo regolamento della Regione da emanarsi, in conformità alle linee guida nazionali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

Note al preambolo:

- La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

- La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

- L'articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, recante "Tutela sanitaria delle attività sportive" così dispone:

«Il Ministro per la sanità, avvalendosi della collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano e della Federazione medico-sportiva italiana, istituisce:

corsi di medicina dello sport, ai quali sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia; a seguito dell'esito positivo degli esami viene rilasciato un apposito attestato, il cui conseguimento rappresenta titolo preferenziale per l'attribuzione degli incarichi previsti dagli articoli 2 e 5;

corsi per coloro che intendono esercitare l'arte di massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403; a seguito dell'esito positivo degli esami viene rilasciato apposito attestato.

I programmi, l'organizzazione dei corsi ed i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.»

- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

- La legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36, recante "Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive. Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 30 dicembre 2000, n. 63.

- Per l'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36, recante "Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive. Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di cui al comma 1 del-

l'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30." vedi nota all'epigrafe.

- La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59, S.O.

- La legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 17 aprile 2009, n. 17, S.O.

- Per l'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36, recante "Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive. Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30." vedi nota all'epigrafe.

- L'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36, recante "Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive. Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30." così dispone:

«Certificazioni. - 1. Le certificazioni di idoneità sportiva agonistica sono rilasciate dalle strutture pubbliche e da quelle private autorizzate o accreditate nonché da medici specialisti in medicina dello sport.

2. Le società, le federazioni e le organizzazioni sportive, sono tenute, sotto la propria responsabilità, a subordinare il tesseramento di chi svolge o intende svolgere le attività sportive agonistiche e non agonistiche agli accertamenti e alle certificazioni previste dal decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982 e successive modifiche, emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099.

3. Al fine di assicurare una qualificata assistenza sanitaria alle manifestazioni sportive, la Regione può avvalersi della collaborazione delle associazioni medico-sportive della F.M.S.I. competenti per territorio.

4. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporta a carico dei soggetti responsabili l'irrogazione di una sanzione amministrativa.»

Nota all'art. 1, comma 1:

Per gli articoli 5 e 6 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36, recante "Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive. Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30." rispettivamente vedi nota all'epigrafe e nota al preambolo.

Nota all'art. 3, comma 1, lett. a):

Per l'articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, recante "Tutela sanitaria delle attività sportive" vedi nota al preambolo.

Nota all'art. 3, comma 1, lett. d):

Il decreto dell'Assessore per la sanità 17 giugno 2002, n. 890, recante "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 giugno 2002, n. 29, S.O. n. 3.

Nota all'art. 4, comma 1:

Il decreto del Ministero della sanità 18 febbraio 1982, recante "Norme per la tutela dell'attività sportiva agonistica" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 marzo 1982, n. 63.

(2018.28.1804)104

LEGGE 12 luglio 2018, n. 12.

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima e della Seconda guerra mondiale.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

1. Alla legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo è sostituito dal seguente: *“Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale”*;

b) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole “della Prima guerra mondiale” sono aggiunte le parole “e della Seconda guerra mondiale”;

2) al comma 2, lettera a), dopo la parola “mondiale” sono aggiunte le parole “e della Seconda guerra mondiale”;

3) al comma 2 sono aggiunte le seguenti lettere:

“d bis) diffondere la conoscenza dei fatti storici e del territorio siciliano, anche attraverso lo svolgimento di attività educative e didattiche e la promozione di parchi culturali tematici o di ecomusei;

d ter) promuovere progetti culturali anche in collaborazione con gli Stati che parteciparono allo sbarco e alla battaglia di Sicilia;

d quater) favorire lo sviluppo di strumenti di valorizzazione turistica e culturale della linea del fronte e delle difese costiere approntate per fronteggiare l'invasione (batterie costiere, bunker, strutture aereo portuali e marittimi di interesse militare), nonché delle varie linee difensive che si susseguirono nel territorio siciliano;

d quinquies) definire iniziative di sistema che creino un contesto favorevole allo sviluppo di forme di imprenditorialità settoriale diffusa.”;

4) è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. La Regione individua annualmente le priorità di intervento, sentita la competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana”.

Art. 2.

Tipologie del patrimonio

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola “mondiale” sono aggiunte le parole “e della Seconda guerra mondiale”;

b) alla lettera b) dopo la parola “permanenti” sono aggiunte le parole “batterie costiere per la difesa aerea e navale, bunker, aeroporti militari, installazioni marittime, hangar per dirigibili e hangar aviorimesse per idrovolanti e per aerei, idroscali, rifugi antiaerei, posti di osservazione, baracche, magazzini, caserme e casermette, cisterne e cunicoli sotterranei, depositi e altri edifici e manufatti militari di particolare interesse”;

c) alla lettera c) dopo la parola “grotte” sono aggiunte le parole “fortificazioni campali, trincee, gallerie, strade, mulattiere e spiagge”;

d) alla lettera d) dopo la parola “lapidi” sono aggiunte le parole: “graffiti, iscrizioni, tabernacoli, scritte murali e accessori vari”;

e) alla lettera g) dopo la parola “reperto” sono aggiunte le parole “anche sommerso nei fondali marini” e dopo la parola “mondiale” sono aggiunte le parole “e della Seconda Guerra mondiale”;

f) è aggiunta la seguente lettera:

“g bis) contesti originali di rinvenimento, intesi in senso archeologico, cui appartengono le vestigia”.

Art. 3.

Comitato consultivo

1. All’articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola “mondiale” sono aggiunte le parole “e della Seconda guerra mondiale”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana; il Comitato, che resta in carica tre anni, è convocato dall’Assessore competente almeno una volta nell’anno.”;

c) al comma 3 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“d bis) da due studiosi indicati dal Comitato regionale del volontariato di cui all’articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, individuati tra persone che abbiano maturato comprovata esperienza scientifico culturale in relazione ai fatti della Seconda Guerra mondiale;”;

d) alla fine della lettera e) sono aggiunte le parole “previo accordo con il Ministero della difesa”;

e) è aggiunta la seguente lettera:

“h bis) dal Presidente o da un delegato della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana.”;

f) è aggiunto il seguente comma:

“5 bis. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Ai componenti esterni spetta solo il rimborso spese previsto dalla legge regionale nella misura prevista per i dipendenti regionali nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”.

Art. 4.

Compiti dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana. Compiti del Comitato consultivo. Compiti dei comuni

1. All’articolo 4 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole “L’Assessore redige, altresì, l’elenco dei beni censiti e delle linee di intervento.”;

b) alla lettera d) del comma 2 dopo la parola “mondiale” sono aggiunte le parole “e della Seconda guerra mondiale”.

Art. 5.

Divulgazione della conoscenza dei fatti e dei luoghi della Prima e della Seconda guerra mondiale.

1. All’articolo 5 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola “mondiale” sono aggiunte le parole “e della Seconda guerra mondiale” e dopo le parole “rivolte alle guide turistiche” sono aggiunte le parole “e agli accompagnatori turistici”;

b) al comma 2 dopo la parola “mondiale” sono aggiunte le parole “e della Seconda guerra mondiale”.

COPIA
NON
VALIDA

Art. 6.

Norme per la tutela e la conservazione dei reperti immobili

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 è inserito il seguente:

“6 bis.

Norme per la tutela e la conservazione dei reperti immobili

1. E' fatto espresso divieto a qualsivoglia intervento di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche dei reperti immobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e g), qualora sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale o la relativa verifica.

2. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di restauro, manutenzione, conservazione dei reperti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e g) chiedono, almeno sessanta giorni prima della data di inizio attività, le necessarie autorizzazioni alla soprintendenza competente per territorio.

3. Chiunque, sul territorio della Regione, rinvenga fortuitamente o individui reperti immobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), ne dà tempestiva comunicazione scritta al sindaco del comune competente per territorio ed al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana entro quindici giorni dal ritrovamento, precisando il luogo di rinvenimento e fornendone, se possibile, documentazione fotografica.”.

Art. 7.

Raccolta di reperti mobili

1. All'articolo 9 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola “mondiale” sono aggiunte le parole “e della Seconda Guerra mondiale”;

b) al comma 2 dopo la parola “mondiale” sono aggiunte le parole “e della Seconda guerra mondiale”;

c) sono aggiunti i seguenti commi:

“2 bis. I sindaci trasmettono al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, entro sessanta giorni dal ricevimento, le comunicazioni ricevute ed ogni altra notizia di cui siano a conoscenza riguardo i reperti di cui all'articolo 2 presenti sul territorio di competenza.

2 ter. I reperti mobili sono valorizzati mantenendo uno stretto legame con il territorio al fine di diffondere la cultura della storia locale. Nel caso di musealizzazione o, comunque, di esposizione al pubblico dei reperti mobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) e f), è garantita la loro corretta contestualizzazione e la valorizzazione delle valenze culturali connesse al luogo ed al territorio di provenienza.

2 quater. Il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, sentito il Comitato scientifico consultivo di cui all'articolo 3, può variare la destinazione dei reperti di cui al comma 2 ter. in presenza di particolari motivi di interesse nazionale.”.

Art. 8.

Commercio di reperti mobili

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 è inserito il seguente:

“9 bis.

Commercio di reperti mobili

1. Ai reperti mobili della Seconda guerra mondiale rinvenuti nel sottosuolo, nei corpi idrici e nei bassi fondali del territorio della Regione, si applicano, qualora sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale, le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sul commercio e trasferimento oltre i confini nazionali dei beni culturali.”.

Art. 9.

Collezioni private

1. All'articolo 10 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola “mondiale” sono aggiunte le parole “e della Seconda Guerra mondiale”;

b) al comma 2 dopo la parola “mondiale” sono aggiunte le parole “e della Seconda guerra mondiale”.

Art. 10.

Luoghi della memoria

1. All'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 sono aggiunti i seguenti commi:

“5 bis. Con decreto del Presidente della Regione sono individuati i luoghi della memoria della Seconda Guerra Mondiale ai fini della presente legge.

5 ter. Il museo storico dello sbarco di Catania e il sistema di cisterne e cunicoli sotterranei Parco della Favorita di Palermo sono riconosciuti quali siti di riferimento regionale ai fini della conoscenza dei fatti storici della Seconda guerra mondiale.”.

Art. 11.

Registro dei collezionisti

1. Alla legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

“11 bis.

Registro dei collezionisti

1. I soggetti di cui all'articolo 7 che provvedono a dare comunicazione del possesso o della detenzione di reperti mobili di particolare rilevanza storica o documentaria al sindaco del comune nel cui territorio essi si trovano ed al Dipartimento regionale dei beni culturali e paesaggistici della Sicilia, sono iscritti, previa valutazione da parte del Comitato scientifico di cui all'articolo 3, nel registro dei collezionisti istituito dalla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 ha fini esclusivamente conoscitivi ed è tesa a creare la collaborazione tra istituzioni pubbliche e privati, attraverso mostre ed esposizioni, per la divulgazione della storia della Seconda guerra mondiale.

11 ter.

Caduti della Seconda guerra mondiale

1. La Regione, avvalendosi del Comitato scientifico di cui all'articolo 3, realizza per via informatica, liberamente accessibile dal *web*, l'elenco di tutti i caduti italiani e stranieri della Seconda guerra mondiale che hanno perso la vita nel territorio della Regione Siciliana.

2. Entro un anno dalla data di approvazione della presente legge, la Regione, avvalendosi del Comitato scientifico di cui all'articolo 3, emana le linee guida per il recupero, il riconoscimento, lo studio e l'inumazione dei resti dei caduti della Seconda guerra mondiale rinvenuti sul suolo siciliano.

11 quater.

Archivio info-telematico generale dei reperti storici e documentali della Seconda guerra mondiale in Sicilia

1. Al fine di effettuare il monitoraggio sul rinvenimento e la raccolta dei reperti mobili e immobili, nonché sui materiali documentali e fotografici, la Regione istituisce l'archivio info-telematico generale dei reperti storici e documentali della Seconda guerra mondiale in Sicilia, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, sono definite le modalità delle comunicazioni all'Archivio.

3. Con delibera della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento dell'archivio di cui al comma 1.”.

Art. 12.

Regolamenti di attuazione

1. All'articolo 12 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è soppresso;
- b) al comma 2, le parole “novanta giorni” sono sostituite dalle parole “centottanta giorni”.

Art. 13.
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 luglio 2018.

*Assessore regionale per i beni culturali
e l'identità siciliana*

*Assessore regionale per l'istruzione
e la formazione professionale*

*Assessore regionale per il turismo,
lo sport e lo spettacolo*

MUSUMECI

TUSA

LAGALLA

PAPPALARDO

N.B. - Il testo della legge regionale 12 luglio 2018, n. 12, recante "Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima e della Seconda guerra mondiale" è quello risultante dalle modifiche apportate per ovviare a meri errori materiali a seguito di Avviso di rettifica dell'Assemblea regionale siciliana.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b):

L'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5, recante "Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale della prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale", come sostituito dalla lettera a) del comma che si annota, per effetto delle modifiche apportate dalla lettera b) del comma che si annota, risulta il seguente:

«Finalità. - 1. Al fine di sostenere la crescita di una cultura della pace e della pacifica convivenza tra i popoli, la Regione promuove la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio storico-culturale e ambientale attinente ai fatti della Prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale, ricordando e onorando le vittime militari e civili di ogni schieramento e nazionalità.

2. Con le iniziative previste dalla presente legge, nell'ambito delle proprie competenze, in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 marzo 2001, n. 78 e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Regione intende:

a) ampliare la conoscenza e favorire la riflessione sui fatti storici della Prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale, sui meccanismi economici sociali e psicologici alla base dei conflitti tra le nazioni attraverso lo svolgimento di studi, ricerche, attività educative e didattiche, eventi, progetti e manifestazioni anche transnazionali, nonché pubblicazioni di atti e memorie e realizzazioni di file multimediali;

b) incentivare forme di turismo culturale attente alla storia e alla memoria attraverso la gestione, la valorizzazione, la manutenzione delle opere commemorative esistenti, l'eventuale creazione e collocazione di nuove, nonché di percorsi turistico-culturali, la gestione e la realizzazione di mostre permanenti, musei, musei all'aperto e interattivi ed eventi;

c) creare sinergia attraverso la messa in rete dei soggetti pubblici e privati che operano a vario titolo per realizzare le finalità previste dalla presente legge;

d) coordinare e valorizzare le attività di raccolta e di collezionismo di soggetti pubblici e privati.

d bis) diffondere la conoscenza dei fatti storici e del territorio siciliano, anche attraverso lo svolgimento di attività educative e didattiche e la promozione di parchi culturali tematici o di ecomusei;

d ter) promuovere progetti culturali anche in collaborazione con gli Stati che parteciparono allo sbarco e alla battaglia di Sicilia;

d quater) favorire lo sviluppo di strumenti di valorizzazione turistica e culturale della linea del fronte e delle difese costiere approntate per fronteggiare l'invasione (batterie costiere, bunker, strutture aereo portuali e marittimi di interesse militare), nonché delle varie linee difensive che si susseguirono nel territorio siciliano;

d quinquies) definire iniziative di sistema che creino un contesto favorevole allo sviluppo di forme di imprenditorialità settoriale diffusa.

2 bis. La Regione individua annualmente le priorità di intervento, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.».

Nota all'art. 2, comma 1, lett. a), lett. b), lett. c), lett. d), lett. e) e lett. f):

L'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5, recante "Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale della prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Tipologie del patrimonio. - 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalla legge 7 marzo 2001, n. 78, le attività e gli interventi di valorizzazione sono rivolti al patrimonio storico-culturale materiale e immateriale come di seguito definito.

2. Il patrimonio materiale della Prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale esistente sul territorio della Regione comprende le seguenti tipologie:

a) musei, pubblici o privati di carattere tematico o d'interesse locale, riferiti a luoghi ed eventi della Prima guerra mondiale;

b) forti, fortificazioni permanenti, batterie costiere per la difesa aerea e navale, bunker, aeroporti militari, installazioni marittime, hangar per dirigibili e hangar aviorimesse per idrovolanti e per aerei, idroscali, rifugi antiaerei, posti di osservazione, baracche, magazzini, caserme e casermette, cisterne e cunicoli sotterranei, depositi e altri edifici e manufatti militari di particolare interesse;

c) sacrali e cimiteri, camminamenti e sentieri militari, grotte, fortificazioni campali, trincee, gallerie, strade, mulattiere e spiagge;

d) cippi, monumenti, stemmi e lapidi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli, scritte murali e accessori vari;

e) reperti storici e cimeli;

f) beni archivistici, bibliografici, fotografici, cinematografici e sonori, di appartenenza pubblica o privata;

g) ogni altro reperto anche sommerso nei fondali marini, edifici storici e luoghi aventi diretta relazione con le operazioni belliche e, più in generale, con gli eventi della Prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale.

g bis) contesti originali di rinvenimento, intesi in senso archeologico, cui appartengono le vestigia.

3. Il patrimonio immateriale comprende:

a) le produzioni letterarie e artistiche, testimonianza della memoria storica, dei valori, sentimenti e situazioni connessi al primo conflitto mondiale;

b) gli studi e le ricerche di approfondimento degli aspetti culturali, storici, economici ed etici che hanno segnato i popoli e le persone coinvolte nel conflitto.».

Nota all'art. 3, comma 1, lett. a), lett. b), lett. c), lett. d), lett. e) e lett. f):

L'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5, recante "Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale della prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Comitato consultivo. - 1. Per le finalità di cui al Capo I della presente legge, è istituito il Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana; il Comitato, che resta in carica tre anni, è convocato dall'assessore competente almeno una volta nell'anno.

3. Il Comitato è composto:

a) dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana o da un suo delegato, che lo presiede;

b) da un dirigente o da un dipendente di ruolo dell'Assessorato regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo designato dall'Assessore regionale competente;

c) da un dirigente o da un dipendente di ruolo dell'Assessorato regionale per l'istruzione e la formazione professionale designato dall'Assessore regionale competente;

d) da due studiosi designati dal Comitato spontaneo per le celebrazioni del centenario della Grande guerra, individuati fra persone che abbiano maturato comprovata esperienza scientifico-culturale in relazione ai fatti della Prima guerra mondiale e che abbiano conoscenza dei luoghi della memoria di cui al successivo articolo 6;

d bis) da due studiosi indicati dal Comitato regionale del volontariato di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, individuati tra persone che abbiano maturato comprovata esperienza scientifico culturale in relazione ai fatti della Seconda Guerra mondiale;

e) dal rappresentante del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in Guerra - Onorcaduti previo accordo con il Ministero della difesa;

f) da un rappresentante designato dall'Università degli studi di Palermo, uno designato dall'Università degli studi di Messina, uno designato dall'Università degli studi di Catania e uno designato dall'Università degli studi di Enna;

g) dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato;

h) da un rappresentante dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito italiano

h bis) dal Presidente o da un delegato della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della struttura regionale competente in materia di beni culturali.

5. Le sedute del Comitato sono valide ove sia presente, oltre all'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana o il suo delegato, la metà dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

5 bis. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Ai componenti esterni spetta solo il rimborso spese previsto dalla legge regionale nella misura prevista per i dipendenti regionali nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.».

Nota all'art. 4, comma 1, lett. a), lett. b):

L'articolo 4 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5, recante "Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale della prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Compiti dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. Compiti del Comitato consultivo. Compiti dei Comuni.* - 1. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana predispone lo schema di programma regionale delle commemorazioni entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso ha carattere pluriennale e si articola in annualità, è sottoposto al parere del Comitato consultivo che può proporre modifiche ed è approvato dalla Giunta regionale. L'Assessore redige, altresì, l'elenco dei beni censiti e delle linee di intervento.

2. Il Comitato:

a) formula proposte alla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;

b) esprime parere ed eventuali proposte di modifica allo schema del programma regionale delle commemorazioni predisposto dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana;

c) verifica l'attuazione del programma di cui alla lettera b) e approva una relazione annuale da sottoporre alla Giunta regionale e alle Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana competenti per materia;

d) formula un piano di indirizzo per la divulgazione della conoscenza dei luoghi e degli eventi della Prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale ai fini del successivo articolo 5. Il Piano di indirizzo è inviato all'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale e alle Università siciliane ed è reso noto a tutte le scuole dell'Isola.

3. Per espletare i propri compiti, il Comitato si avvale degli uffici e direzioni regionali di specifica competenza dei rappresentanti sopra menzionati.

4. Tutti i Comuni siciliani sono tenuti a favorire le iniziative di commemorazione della Prima Guerra Mondiale inserite nel programma regionale che riguardino il loro territorio.»

Nota all'art. 5, comma 1, lett. a), lett. b):

L'articolo 5 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5, recante "Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale della prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Divulgazione della conoscenza dei fatti e dei luoghi della Prima guerra mondiale.* - 1. Al fine di favorire la divulgazione della conoscenza dei fatti e dei luoghi della Prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale, secondo il piano di indirizzo formulato dal Comitato consultivo ai sensi dell'art. 4, lettera d), l'Assessorato regionale per l'istruzione e la formazione professionale, nell'ambito della propria programmazione, organizza corsi di formazione di durata almeno bimestrale, rivolte alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici. Tali corsi sono particolarmente mirati alla conoscenza dei siti della Prima guerra mondiale e dei luoghi della memoria di cui al successivo articolo 6.

2. La divulgazione della conoscenza dei luoghi e dei fatti della Prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale è compiuta anche dalle Università e dalle scuole siciliane.

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.»

Nota all'art. 7, comma 1, lett. a), lett. b), lett. c):

L'articolo 9 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5, recante "Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale della prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Raccolta di reperti mobili.* - 1. L'attività di raccolta non autorizzata dall'Autorità competente di reperti riferibili al patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale è vietata:

a) nelle aree archeologiche ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 42/2004;

b) nei siti individuati quali cimiteri di guerra;

c) in tutti i luoghi di cui all'articolo 6.

2. Chiunque rinvenga o raccolga nei siti di cui al comma 1 reperti mobili o cimeli attinenti ai fatti o alla memoria degli eventi della Prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale di notevole valore storico o documentario deve ottemperare, entro sessanta giorni dal ritrovamento, all'obbligo di comunicazione, al Comune del luogo della raccolta, previsto dall'articolo 9 della legge 7 marzo 2001, n. 78, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.

2 bis. I sindaci trasmettono al dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, entro sessanta giorni dal ricevimento, le comunicazioni ricevute ed ogni altra notizia di cui siano a conoscenza

riguardo i reperti di cui all'articolo 2 presenti sul territorio di competenza.

2 ter. I reperti mobili sono valorizzati mantenendo uno stretto legame con il territorio al fine di diffondere la cultura della storia locale. Nel caso di musealizzazione o, comunque, di esposizione al pubblico dei reperti mobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) e f), è garantita la loro corretta contestualizzazione e la valorizzazione delle valenze culturali connesse al luogo ed al territorio di provenienza.

2 quater. Il dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, sentito il Comitato scientifico consultivo di cui all'articolo 3, può variare la destinazione dei reperti di cui al comma 2 ter. in presenza di particolari motivi di interesse nazionale.»

Nota all'art. 9, comma 1, lett. a), lett. b):

L'articolo 10 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5, recante "Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale della prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Collezioni private.* - 1. La Regione riconosce l'importanza del collezionismo privato quale espressione della partecipazione dei cittadini alla salvaguardia della memoria storica della Prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale.

2. La Regione a tal fine tutela l'attività dei collezionisti privati, purché svolta nel rispetto della normativa vigente, e garantisce loro la possibilità di contribuire attivamente alla diffusione della conoscenza dei fatti storici della Prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale nel territorio.»

Nota all'art. 10, comma 1:

L'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5, recante "Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale della prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Luoghi della memoria della Grande guerra in Sicilia.* - 1. Sono luoghi della memoria della Grande guerra ai fini della presente legge:

1) sacrario dei caduti di San Nicola l'Arena di Catania;

2) monumenti dedicati ai caduti della guerra 1915-18 presenti in tutti i comuni siciliani;

3) forti umbertini e dintorni dell'area denominata "campo inglese, luogo di soggiorno obbligato del militare Giacomo Matteotti", annessi itinerari di accesso e camminamenti nel territorio della città di Messina;

4) castello di Milazzo (ME);

5) galleria dei prigionieri austro-ungarici nel territorio di Letojanni (ME);

6) cappella monumentale nel cimitero della città di Vittoria (RG) dedicata ai militari ungheresi prigionieri di guerra deceduti in Sicilia;

7) museo storico italo-ungherese di contrada Mendolillo-Capitina della città di Vittoria (RG) nel sedicesimo capannone dell'ex campo di concentramento per prigionieri della guerra 1915-18;

8) via Cismone del Grappa nel comune di Giarre (CT), luogo di permanenza di oltre cento profughi veneti provenienti dall'omonimo abitato vicentino sull'altipiano di Asiago;

9) monumento ai caduti ungheresi presso il cimitero di Santa Maria dei Rotoli (PA);

10) caserma Nicola Botta, luogo di detenzione di ufficiali austro-ungarici ed ex caserma Spinuzza, già sede dell'87° distretto militare delle truppe della Difesa costiera territoriale, in Cefalù;

11) lapide commemorativa della morte di militari prigionieri austro-ungarici presso il cimitero di San Giuseppe Jato (PA);

12) muro dei prigionieri austro-ungarici in contrada Chiusa, località Caltavuturo (PA);

13) ex monastero di Santissima Trinità di Piazza Armerina (EN) luogo di detenzione di ufficiali austroungarici;

14) castello Ursino e quartiere Picanello di Catania, rispettivamente luogo di detenzione di ufficiali dell'esercito asburgico di nazionalità romana e campo di lavoro dei prigionieri austro-ungarici;

15) castello normanno ed ex monastero di Santa Lucia della città di Adrano (CT);

16) castello normanno della città di Paternò e lapide commemorativa presso il cimitero monumentale della stessa città in ricordo della morte di prigionieri ungheresi;

17) masseria di Prato fiorito e Monte Minardo nel territorio del comune di Adrano (CT);

18) contrada Carpani - Monte Illice nei territori dei comuni di Zafferana Etnea e Trecastagni (CT);

19) grotta dei disertori nel territorio del comune di Castiglione di Sicilia;

20) chiesa di San Benedetto - ex lazaretto militare nella città di Militello Val di Catania (CT);

21) villa Angela ex sede estiva del seminario arcivescovile di Catania luogo di detenzione di Ufficiali austroungarici in San Giovanni La Punta;

22) contrada Chiuse del Signore nel territorio del comune di Tremestieri Etneo campo di lavoro per la coltivazione delle vigne e costruzione di mura e torrette in pietra lavica;

23) ex fabbrica Monaco nel territorio del comune di Misterbianco (CT);

24) spiaggia della Prajola in Terrasini;

25) hangar di Augusta (SR);

26) caserma La Masa, sede dell'86° Battaglione di fanteria territoriale, Chiesa di Santa Caterina sede di profughi veneti provenienti da Pederobba (TV), padiglione adibito a luogo di detenzione per prigionieri ungheresi in via Artese, ubicati in Termini Imerese;

27) castello di Caccamo, luogo di prigionia di soldati ungheresi, e tomba di un soldato ungherese nel cimitero del Comune di Caccamo;

28) padiglioni Ducrot, fabbrica di idrovolanti da bombardamenti in Mondello, Palermo.

2. Il comma 1 non comporta alcun nuovo vincolo per i beni in esso indicati salvo quelli di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78, quelli eventualmente derivanti da altre leggi nazionali ovvero quelli da cui gli stessi fossero gravati dalla normativa in materia di tutela dei beni culturali.

3. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e i Comuni nell'ambito dei rispettivi territori possono, nel rispetto delle leggi vigenti, promuovere l'apposizione di targhe o lapidi commemorative nei luoghi della memoria indicati dal comma 1.

4. Fermi restando i luoghi della memoria individuati al comma 1, resta salva la possibilità di individuare ulteriori luoghi della memoria da riconoscere con criteri di accreditamento che sono definiti con apposito regolamento.

5. Ai fini di una migliore fruizione dei luoghi della memoria individuati dal presente articolo la Regione promuove le azioni volte al rispetto dell'applicazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 riguardanti l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche, laddove ravvisabili.

5 bis. Con decreto del Presidente della Regione sono individuati i luoghi della memoria della Seconda Guerra Mondiale ai fini della presente legge.

5 ter. Il museo storico dello sbarco di Catania e il sistema di cisterne e cunicoli sotterranei Parco della Favorita di Palermo sono riconosciuti quali siti di riferimento regionale ai fini della conoscenza dei fatti storici della Seconda guerra mondiale.».

Nota all'art. 12, comma 1, lett. a), lett. b):

L'articolo 12 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 recante "Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale della prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Regolamenti di attuazione. - 1. (comma soppresso).

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione legislativa competente, sono adottati i regolamenti attuativi della presente legge.».

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 103:

"Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale dei siti legati alla Seconda Guerra Mondiale in Sicilia nel 75° anniversario dell'Operazione Husky".

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Barbagallo il 19 gennaio 2018. Trasmesso alla Commissione 'Cultura, Formazione e Lavoro' (V) il 24 gennaio 2018.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 7 del 7 febbraio 2018, n. 8 del 14 marzo 2018 e n. 11 del 27 marzo 2018.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 11 del 27 marzo 2018.

Relatore: Schillaci.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 49 del 20 giugno 2018 e n. 50 del 26 giugno 2018.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 50 del 26 giugno 2018.

(2018.29.1822)016

LEGGE 12 luglio 2018, n. 13.

Interventi a sostegno dei soggetti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

1. La Regione riconosce che la dislessia, la disgrafia, la disortografia, la discalculia, definiti disturbi specifici di apprendimento (DSA) e la disprassia verbale, limitando l'utilizzo delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e di linguaggio, ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell'individuo, arrivando spesso a compromettere l'equilibrio psicologico, individuale e familiare della persona con DSA.

2. La presente legge detta norme in materia di interventi in favore di soggetti con DSA, mirando a creare stabili e produttive forme di collaborazione tra la Regione, le famiglie, il privato sociale e le istituzioni scolastiche e sanitarie. Il suo intento generale è prevenire la difficoltà, favorire l'apprendimento scolastico ed una istruzione adeguata fino ai gradi più alti degli studi, nonché l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti con DSA. In particolare la presente legge persegue le seguenti finalità:

a) garantire ai soggetti con DSA uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito scolastico, lavorativo e sociale;

b) promuovere, creare e offrire servizi di screening e di individuazione precoce dei soggetti a rischio di DSA, a partire dalla scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e di recupero delle difficoltà nell'ambito dei percorsi curriculari scolastici;

c) ottenere un accertamento tempestivo (secondo, terzo anno della scuola primaria), completo (descrizione di eventuali disturbi associati) e corretto nell'ambito di una stretta collaborazione tra strutture socio-sanitarie, pubbliche e private, famiglie e istituzioni scolastiche;

d) ottenere l'accertamento e la relativa certificazione anche quando si tratta di soggetti che hanno superato l'età evolutiva;

e) promuovere e favorire percorsi riabilitativi, psico - educativi e didattici idonei, che favoriscono l'apprendimento, agevolano l'integrazione e le pari opportunità dei soggetti con DSA;

f) favorire specifiche iniziative volte a facilitare l'apprendimento ed il pieno sviluppo della persona con DSA;

COPIA
NON

g) sensibilizzare e formare gli operatori socio-sanitari, gli insegnanti, i referenti ed i dirigenti delle istituzioni scolastiche, nonché i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA, al fine di realizzare una produttiva rete di supporto intorno ai soggetti con DSA;

h) rendere facili nelle forme e produttive negli effetti la comunicazione e la collaborazione tra le famiglie dei soggetti con DSA, le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione, i servizi sanitari e sociali durante tutto l'arco di istruzione e formazione;

i) curare e sostenere la diffusione e l'uso di modi e tecniche che favoriscono l'apprendimento e facilitano l'integrazione sociale e lavorativa dei soggetti con DSA, nel rispetto del proprio stile di apprendimento;

l) curare, con particolare attenzione, tutte le situazioni in cui il soggetto con DSA presenta comorbidità con altre problematiche quali ad esempio il funzionamento intellettivo limite, lo svantaggio socio-culturale o lo svantaggio linguistico.

3. Le iniziative di cui al comma 2, promosse anche con la partecipazione e la collaborazione dell'associazionismo, sono rivolte, in particolare, alle famiglie, alle istituzioni di ogni ordine e grado, pubbliche e private, al sistema di istruzione e formazione professionale regionale, agli operatori sanitari e sociali nonché ai consultori pubblici e privati accreditati.

4. Gli enti locali partecipano all'attuazione delle iniziative di cui al comma 2, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

Art. 2.

Campagna di informazione e sensibilizzazione e Giornata regionale per i DSA

1. La Giunta regionale, con propria delibera, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sentito il Comitato tecnico regionale, di cui all'articolo 3 programma campagne di sensibilizzazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, aventi per oggetto le problematiche afferenti ai DSA rivolte all'opinione pubblica, ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta, con particolare attenzione alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, alle università degli studi della Sicilia e al sistema di istruzione e formazione professionale regionale.

2. Al fine di promuovere e realizzare forme adeguate e capillari di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche dei DSA, è istituita la giornata regionale per i DSA, che si celebra in tutte le scuole e università siciliane e in tutte le strutture interessate ai DSA da fare coincidere con quella Nazionale e Mondiale stabilita per l'8 ottobre, nelle forme che annualmente saranno determinate dal Presidente della Regione, sentiti gli Assessori regionali per l'istruzione e la formazione professionale, per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e per la salute, su proposta del Comitato tecnico regionale per i DSA di cui all'articolo 3.

COPIA
NON

Art. 3.

Comitato tecnico regionale DSA

1. E' istituito il Comitato tecnico sui DSA, di seguito CTR, con funzioni di coordinamento delle azioni preordinate al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Il CTR è costituito secondo criteri e modalità determinati con decreto della Presidenza della Regione da emanarsi entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della presente legge.

3. Il CTR è formato da 14 componenti, così stabiliti:

a) l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro o un suo delegato;

b) l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale o un suo delegato;

c) l'Assessore regionale per la salute o un suo delegato;

d) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;

e) un rappresentante per ciascuna Università pubblica siciliana;

f) un rappresentante delle Aziende sanitarie provinciali (ASP), in rappresentanza anche delle ARNAS, Aziende ospedaliere e Policlinici;

g) tre rappresentanti dei genitori di persone con DSA e/o dislessici adulti, di cui due indicate dall'Associazione italiana dislessia (AID);

h) due figure sanitarie specialistiche in DSA tra il personale a carico della sanità pubblica regionale (neuropsichiatra infantile, psicologo, pedagogo, logopedista);

i) un rappresentante regionale del CNIS-Comitato Nazionale Insegnanti Specializzati.

4. Il CTR funziona presso l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

5. Il CTR deve svolgere i seguenti compiti:

a) predisporre linee guida per informare, sensibilizzare e diffondere buone prassi di interventi e iniziative sui DSA;

c) promuovere attività di screening e riabilitazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici per individuare e riabilitare gli alunni a rischio di DSA;

COPIA
NON

d) promuovere piani di formazione del personale scolastico dirigente e docente, degli operatori della formazione e degli operatori socio-sanitari sulle problematiche degli alunni con DSA;

e) promuovere e raccordare l'attuazione degli interventi rivolti ai soggetti con DSA per monitorarne e valutarne la reale applicazione;

f) acquisire, monitorare e valutare i dati, le informazioni e gli esiti delle attività svolte ed elaborare una relazione annuale sull'applicazione della presente legge, sugli interventi programmati e sui risultati raggiunti;

g) predisporre apposito Albo Regionale di figure sanitarie specialistiche per l'accertamento dei DSA.

h) proporre annualmente la forma ed i contenuti della giornata siciliana per i DSA.

6. Il Comitato è organo consultivo della Regione per gli interventi previsti dalla presente legge. I componenti del CTR non ricevono alcun compenso.

7. I componenti del CTR restano in carica per tre anni.

Art. 4.

Formazione del personale docente

1. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale adotta, con proprio decreto entro il 31 luglio di ogni anno, nell'ambito del programma annuale scolastico e formativo, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, le iniziative formative rivolte al personale docente, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, per fornire adeguati strumenti di individuazione precoce dei DSA e consentire l'adozione di percorsi didattici specifici nonché il monitoraggio dei DSA.

2. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale predispone, con proprio decreto, sentite le università siciliane, un piano di informazione e formazione dei docenti universitari per una maggiore attenzione verso gli studenti dislessici iscritti negli atenei della Sicilia.

3. E' compito della scuola di ogni ordine e grado, pubblica o parificata, comprese le scuole dell'infanzia, attuare interventi tempestivi idonei ad individuare gli alunni sospetti o a rischio di DSA, dandone sollecita comunicazione alle famiglie interessate ed attuando un'efficace collaborazione alla diagnosi precoce mediante l'invio degli alunni all'equipe diagnostica, previa autorizzazione delle famiglie.

4. La Regione, per mezzo del CTR, sostiene le iniziative delle competenti istituzioni scolastiche volte all'aggiornamento del personale docente, in particolare dirette a garantire:

a) la conoscenza delle problematiche relative ai DSA, con particolare riferimento alla loro precoce individuazione;

COP
NC

b) la conoscenza delle strategie didattiche adeguate ed inclusive, individuate alla luce delle esperienze innovative italiane ed estere con la collaborazione di centri universitari e con istituti di ricerca di carattere scientifico;

c) l'applicazione e l'adozione di percorsi educativi personalizzati, anche attraverso soluzioni dispensative e compensative nel corso dei cicli d'istruzione;

d) la conoscenza delle iniziative elaborate in collegamento con esperienze innovative italiane, soprattutto siciliane, ed estere, con centri universitari e con istituti di ricerca di carattere scientifico.

5. Nell'ambito della formazione del personale socio-sanitario, sono attivate, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, iniziative specifiche per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi socio-sanitari regionali preposti all'accertamento e alla riabilitazione dei soggetti con DSA.

6. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate anche in collaborazione con le società scientifiche e le associazioni, pubbliche e private, che si occupano dei DSA.

Art. 5.

Formazione del personale sanitario e adeguamento del Piano socio-sanitario regionale

1. La Regione organizza, su proposta del CTR, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, corsi di formazione e aggiornamento degli operatori sanitari preposti all'accertamento e alla riabilitazione dei DSA, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione.

2. La Regione, attraverso gli organi di cui alla presente legge, sostiene, le attività di accertamento e di riabilitazione e screening rivolte ai soggetti con DSA mediante:

a) l'adeguamento dei propri servizi sanitari alle problematiche delle difficoltà specifiche di apprendimento sia per le attività di accertamento che riabilitative rivolte ai soggetti con DSA;

b) la dotazione delle strutture di neuropsichiatria infantile di appropriati strumenti riabilitativi e di personale qualificato e, in particolare, di neuropsichiatri infantili, psicologi, pedagogisti con formazione specifica in valutazione neuropsicologica dei DSA, logopedisti, educatori professionali;

c) l'istituzione di Unità Operative Complesse per la diagnosi di secondo livello dei DSA in età evolutiva ed adulta, ed il loro trattamento, secondo le indicazioni della *Consensus Conference* sui disturbi evolutivi specifici di apprendimento e delle linee guida nazionali;

d) la promozione di periodiche campagne di screening e l'adozione di puntuali ed incisivi piani di intervento su tutto il territorio regionale.

COPIA
NON

3. Il Piano socio-sanitario regionale individua per ciascuna provincia le strutture sanitarie pubbliche per, avvalendosi delle figure sanitarie specialistiche di cui all'articolo 3, comma 4, lettera g), porre in essere l'accertamento dei disturbi specifici dell'apprendimento, le ulteriori iniziative volte ad assicurare l'identificazione precoce dei soggetti e il trattamento riabilitativo.

4. L'accertamento dei DSA è effettuato (nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario regionale, presso i Servizi di Neuropsichiatria Infantile delle ASP, le Aziende Ospedaliere ed Ospedaliere-Universitarie, in modo multidisciplinare e multiprofessionale, da neuropsichiatri infantili, neurologi, figure mediche specializzate in DSA, psicologi e pedagogisti con formazione altamente specializzata in valutazione neuropsicologica dei DSA), dando seguito, comunque, agli indirizzi previsti dalle raccomandazioni cliniche in materia di DSA, pubblicate dall'Istituto superiore della Sanità, utilizzando per le valutazioni i test standardizzati indicati dalla *Consensus Conference* del 2007 e dal PARCC (Panel di Aggiornamento e Revisione della *Consensus Conference*) del 2011. Il Piano sanitario regionale è adeguato agli indirizzi scaturenti dalla presente legge.

5. Il trattamento riabilitativo e rieducativo è effettuato da psicologi, logopedisti, pedagogisti, neuro-psicomotricisti dell'età evolutiva, educatori purché in possesso di formazione specifica certificata sulle problematiche dei DSA.

6. Sono valide, ai fini previsti dalla presente legge, anche le certificazioni rilasciate da strutture pubbliche di altre Regioni.

Art. 6.

Associazionismo

1. La Regione promuove le attività dell'associazionismo in materia di DSA e favorisce l'accesso ai finanziamenti europei dei loro progetti e dei piani di ricerca e intervento formativo e riabilitativo delle Università e degli enti di ricerca e di alta formazione.

Art. 7.

Concorsi pubblici regionali

1. La Regione garantisce pari opportunità ai soggetti con DSA, sia nei bandi di concorso, sia durante lo svolgimento delle prove concorsuali, anche mediante l'utilizzo di strumenti adeguati alle necessità dei soggetti con DSA.

2. A tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione, dagli enti locali e dai loro enti partecipati è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove e di ciò deve essere data tempestiva ed adeguata pubblicità nel bando di concorso.

3. Il concorrente con DSA deve allegare, alla domanda di partecipazione, una certificazione medica di struttura pubblica che accerti l'esistenza del disturbo.

COP
NC

4. La Giunta regionale, sentito il CTR e previo parere della Commissione ‘Salute, servizi sociali e sanitari’ dell’Assemblea regionale siciliana, determina le modalità di attuazione delle iniziative di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 8

Stipula protocollo di intesa

1. La Regione provvede, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali, alla stipula di un protocollo di intesa con l’Ufficio scolastico regionale per favorire il successo scolastico degli alunni con segnalazioni specialistiche di disturbi specifici di apprendimento e con bisogni educativi speciali mediante la condivisione delle modalità di individuazione, programmazione, definizione e monitoraggio degli interventi di integrazione scolastica.

2. Le modalità applicative del comma 1 devono, in particolare, concernere:

a) il coinvolgimento della famiglia nella redazione del piano didattico personalizzato dell’alunno;

b) il rispetto da parte di tutto il corpo docente del piano didattico personalizzato;

c) la ricezione da parte della famiglia della copia del piano didattico personalizzato prima della sottoscrizione anche al fine di sottoporlo ad esperti di propria fiducia;

d) la rettifica del piano didattico personalizzato, anche a seguito di richiesta della famiglia, qualora intervengano motivi che richiedono di adeguare quanto previsto in relazione alle necessità dell’alunno;

e) la previsione di un eventuale assistenza di persone di fiducia della famiglia nei rapporti con la scuola, nonché nella redazione del piano personalizzato.

Art. 9

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 luglio 2018.

MUSUMECI

Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica

GRASSO

Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale

LAGALLA

Assessore regionale per la salute

RAZZA

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 96:

“Interventi a sostegno dei soggetti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)”.

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: La Rocca Ruvolo, Pullara, Cappello, Arancio, Calderone, Amata, De Domenico, De Luca, Galluzzo, Milazzo, Pasqua, Siragusa.

Trasmesso alla Commissione ‘Servizi Sociali e Sanitari’ il 24 gennaio 2018.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 12 del 21 febbraio 2018, n. 14 del 13 marzo 2018, n. 21 dell’11 aprile 2018, n. 24 del 9 maggio 2018 e n. 29 del 29 maggio 2018.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 29 del 29 maggio 2018.

Relatore: Margherita La Rocca Ruvolo.

Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 49 del 20 giugno 2018 e n. 50 del 26 giugno 2018.

Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 50 del 26 giugno 2018.

(2018.28.1812)088

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 2,30

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione